



*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DIT  
Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio  
Servizio IV

*Fasc.:* : (vedi intestazione digitale)

*Allegati:*

CIRCOLARE

*Alle* Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio

*Agli* Uffici esportazione  
oggetti d'antichità e d'arte

*e. p. c.*

*Al* Dipartimento per la tutela  
del patrimonio culturale

*Oggetto:* **Sentenza Corte Costituzionale n. 51 del 2026. Acquisto coattivo all'esportazione e certificazione di ingresso nel territorio nazionale dei beni culturali (artt. 70 e 72 d.lgs. n. 42/2004).**

Coordinamento con la legge n. 40 del 2026 e indicazioni operative.

Si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulla sentenza n. 51 del 2026 della Corte costituzionale, che interviene in materia di circolazione internazionale dei beni culturali, incidendo sulla corretta interpretazione e applicazione degli istituti di cui agli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La pronuncia trae origine da questioni di legittimità costituzionale concernenti, da un lato, il potere di acquisto coattivo nell'ambito delle procedure di esportazione e, dall'altro, la disciplina della certificazione di ingresso nel territorio nazionale delle cose di interesse culturale.

Nel contempo, il legislatore è intervenuto con la legge n. 40 del 2026 ("Italia in scena"), modificando il quadro normativo di riferimento.

La presente circolare fornisce pertanto indicazioni di coordinamento tra la pronuncia costituzionale e le modifiche normative intervenute, nonché istruzioni operative uniformi.

#### **1. Acquisto coattivo (art. 70 d.lgs. n. 42/2004)**



Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio – Servizio IV- Circolazione  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4495  
PEO: dg-abap.servizio4@cultura.gov.it – PEC: dg-abap.servizio4@pec.cultura.gov.it

Le questioni di legittimità costituzionale relative al combinato disposto degli articoli 70, 68 e 65, comma 3, lettera a), del Codice sono state dichiarate non fondate.

La Corte ha ritenuto non irragionevole la scelta legislativa di subordinare l'esercizio del potere di acquisto coattivo alla sussistenza di una soglia di valore, quale espressione di un bilanciamento tra tutela del patrimonio culturale, diritto di proprietà e libertà di iniziativa economica.

In particolare, la Corte costituzionale afferma che l'acquisto coattivo ex art. 70 del d.lgs. n. 42 del 2004 incide in modo particolarmente intenso sul diritto di proprietà fino a determinarne il trasferimento alla mano pubblica, distinguendosi pertanto dal vincolo culturale, che si limita a conformare il diritto dominicale senza ablazione. Anche la facoltà del proprietario di evitarlo mediante rinuncia all'esportazione comporta comunque una compressione delle facoltà dominicali, imponendo la permanenza del bene sul territorio nazionale per un periodo significativo. Allo stesso tempo, la tutela del patrimonio culturale risulta comunque assicurata attraverso strumenti alternativi meno restrittivi, tra cui la dichiarazione di interesse culturale, in relazione alla quale la stessa Corte, con la sentenza n. 160 del 2025, ha precisato la possibilità di apporre il vincolo per interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004, ove ne ricorrano i presupposti sostanziali.

Il quadro normativo esaminato dalla Corte è stato tuttavia modificato dalla legge n. 40 del 2026, che ha elevato la soglia di rilevanza, ad eccezione dei beni librari, da 13.500 a 50.000 euro.

Il principio affermato dalla Corte – relativo alla legittimità della previsione di una soglia di valore – deve perciò intendersi riferito, nel vigente assetto normativo, alle soglie di valore attualmente previste dalla normativa primaria in vigore.

Conseguentemente, il potere di acquisto coattivo all'esportazione trova fondamento esclusivamente nella normativa primaria, è strettamente correlato ai procedimenti assoggettati a regime autorizzatorio e non può essere esercitato nei procedimenti soggetti a regime dichiarativo o semplificato.

Tale principio, già desumibile dal sistema, risulta ulteriormente confermato dalla sentenza della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto legittima la previsione di una soglia di valore proprio in quanto elemento di delimitazione dell'intervento pubblico.

Ne consegue che le disposizioni del decreto ministeriale 17 maggio 2018, n. 246, ed in particolare gli articoli 6 e 7, devono essere interpretate in modo conforme alla normativa primaria. Dette disposizioni non possono trovare applicazione nella parte in cui estendono il potere di acquisto coattivo a fattispecie non previste dalla legge e la loro eventuale applicazione in ambito dichiarativo deve ritenersi non conforme al quadro normativo vigente.

## **2. Certificazione di ingresso (art. 72)**



La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72, comma 1, nella parte in cui non prevede la certificazione, a domanda, dell'ingresso temporaneo nel territorio nazionale dei beni di cui all'articolo 65, comma 4, lettere a) e b).

In particolare, la Corte ha precisato che il sistema della certificazione è istituito per distinguere l'oggetto di rilievo culturale rispetto a quello stabilmente presente in Italia e così, proprio in virtù della temporaneità dell'ingresso, a sottrarlo, durante il periodo di permanenza sul territorio italiano, all'applicazione della disciplina nazionale di tutela dei beni culturali.

La pronuncia ha ritenuto pertanto irragionevole l'esclusione, nell'art. 72, dei beni sotto soglia, o comunque soggetti a regime dichiarativo in uscita, in quanto idonea a comprimere la circolazione internazionale e i diritti dei privati.

Tale principio è stato integralmente recepito dal legislatore con la legge n. 40 del 2026, che ha eliminato ogni limite di valore, età o qualificazione dell'autore, generalizzando il diritto alla certificazione di ingresso per tutte le categorie di beni.

Deve pertanto ritenersi che, nel vigente assetto normativo, la certificazione di ingresso costituisca istituto generale dell'ordinamento, non più limitato a specifiche categorie di beni.

La certificazione di ingresso produce un effetto di protezione, qualificato dalla Corte come "scudo", che non incide in via definitiva sul regime di tutela del bene e non preclude l'esercizio dei poteri di tutela in senso assoluto, ma opera esclusivamente in funzione della temporanea permanenza del bene nel territorio nazionale. Tale effetto deve essere inteso come strettamente funzionale alla riesportazione del bene e limitato nel tempo.

In particolare, la Corte qualifica la certificazione in ingresso come strumento di tracciabilità dell'introduzione del bene, funzionale alla riesportazione mediante procedura agevolata, che consente di distinguere i beni temporaneamente introdotti in Italia da quelli stabilmente presenti nel territorio nazionale.

Tale regime agevolato si concretizza nel regime di uscita c.d. "a scarico", caratterizzato da una verifica meramente identitaria del bene e dall'assenza di valutazione discrezionale sull'eventuale interesse culturale del bene.

### **3. Indicazioni operative**

Alla luce del quadro sopra delineato, gli Uffici esportazione sono tenuti ad attenersi alle seguenti indicazioni.

Il potere di acquisto coattivo è esercitabile esclusivamente nei casi previsti dalla normativa primaria vigente; in particolare, esso è limitato ai procedimenti soggetti a regime autorizzatorio e non può essere esercitato nei procedimenti dichiarativi o semplificati. Conseguentemente, gli articoli 6, comma 4, e 7, comma 5, del DM n. 246/2018 non devono essere applicati nelle parti incompatibili con la normativa primaria e gli Uffici si asterranno dal formulare proposte di acquisto coattivo in tali casi.



Le richieste di certificazione di ingresso (CAI/CAS) devono essere accolte e istruite senza limitazioni relative al valore economico del bene, alla vetustà dello stesso o alla circostanza che l'autore sia vivente o meno. La certificazione in ingresso, che può essere prorogata su richiesta dell'interessato, comporta l'applicazione del regime agevolato in uscita, c.d. a scarico.

Le presenti indicazioni hanno efficacia immediata e devono essere applicate in modo uniforme sul territorio nazionale.

Eventuali criticità applicative, anche con riferimento alla gestione delle pratiche tramite il sistema informativo SUE, devono essere tempestivamente segnalate a questa Direzione generale.

Ulteriori indicazioni potranno essere fornite alla luce delle prime evidenze applicative.

Il Responsabile dell'istruttoria  
dott. Lia Montereale



Il Dirigente del Servizio IV  
dott. Stefania BISAGLIA

II DIRETTORE GENERALE  
dott. Fabrizio MAGANI

